



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 25/11/2002

CC N. 95

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AMF - azienda multiservizi e farmacie: approvazione modifiche statutarie e contratti di servizio

L'anno duemiladue addì venticinque del mese di Novembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Si è proceduto all'appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	INDIP.	X	
2 - Napoli Pasquale	DEM.perM	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS		X	19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	INDIP.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MARG.DeL	X	
8 - Digiuni Amilcare	DEM.perM	X		23 - Notarangelo Leonardo	MARG.DeL	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	AN		X
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI		X	28 - Leoni Raffaele Angelo	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Viapiana Giuliano P.	DEM.perM	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 28.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO

AMF - azienda multiservizi e farmacie: approvazione modifiche statutarie e contratti di servizio

RELAZIONE:

Con proprie deliberazioni n. 77 e n. 78 del 10.10.2002 il consiglio comunale ha provveduto alla trasformazione dell'azienda municipalizzata farmacie in azienda multiservizi e farmacie - azienda speciale, approvando le necessarie modifiche statutarie e ha trasferito alla stessa il servizio di refezione scolastica.

Nell'attuazione concreta di tale trasferimento si è evidenziata la necessità, dovuta principalmente a ragioni fiscali, di modificare gli art. 2 e 28 dello statuto recentemente approvato aventi per oggetto rispettivamente "servizi affidati" e "tariffe".

Si propone, pertanto, di modificare i due articoli predetti come segue:

TESTO VIGENTE

Art. 2

Finalità dell'azienda

1. L'Azienda ha per oggetto:
 - a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle ASL, agli ospedali, cliniche e case di cura private, l'informazione e l'educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;
 - b. la gestione di ogni servizio pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell'art. 113 bis del t.u. enti locali, ciascuno dei servizi sopra indicati sarà affidato con deliberazione di Consiglio Comunale a cui seguirà stipula di apposito contratto di servizio.
2. Nell'ambito della sua attività l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio-sanitario.
3. In particolare gli scopi dell'Azienda sono:
 - a. La vendita tramite le farmacie aziendali di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - b. La produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico
 - c. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamenti professionali;
 - d. Lo svolgimento di attività riconducibili allo scopo del presente statuto nell'ambito di operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia;
 - e. L'effettuazione di interventi e servizi di tipo sociale in favore di anziani, minori, disabili e, più in generale di tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 328/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali.;
 - f. La promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate.
4. L'Azienda può essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.
5. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi per lo svolgimento di attività complementari strumentali o di supporto per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 28

Tariffe

1. Le tariffe per la gestione dei servizi pubblici locali affidati, ove non siano già stabilite per legge, sono determinate dall'azienda affidataria, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2° lettera f) del decreto legislativo 267/2000.
2. Le tariffe sono rimosse dal soggetto gestore.
3. L'Azienda deve assumere idonee iniziative per pubblicizzare le tariffe dei servizi offerti.

TESTO PROPOSTO

Art.2 - Servizi affidati

1. L'Azienda ha per oggetto:
 - a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle USL, agli ospedali, cliniche e case di cura private, l'informazione e l'educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;
 - b. **la gestione del servizio pubblico locale delle mense scolastiche e attività complementari;**
 - c. la gestione di ogni altro servizio pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell' art. 113 bis del t.u. enti locali **e attività complementari ed opere connesse** , affidato con deliberazione di consiglio comunale a cui seguirà stipula di apposito contratto di servizio; **ogni deliberazione di affidamento costituisce modifica automatica della presente norma statutaria ed aggiorna l' elenco dei servizi oggetto dell' azienda e gli scopi della stessa.**
2. Nell' ambito della sua attività l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.
3. In particolare gli scopi dell' Azienda sono:
 - a. La vendita tramite le farmacie aziendali di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - b. La produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico
 - c. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamenti professionali;
 - d. Lo svolgimento di attività riconducibili allo scopo del presente statuto nell' ambito di operazioni immobiliari, industriali , commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia;
 - e. L' effettuazione di interventi e servizi di tipo sociale in favore di anziani, minori, disabili e, più in generale di tutti i soggetti di cui all' art. 1 della legge 328/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali;
 - f. La promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate;
 - g. **L' erogazione, nell' ambito della legislazione vigente e previa deliberazione di affidamento del servizio da parte del consiglio comunale , di ulteriori servizi di carattere non industriale e di tutte le attività connesse, previa stipulazione di apposito contratto di servizio con l' ente locale affidatario dello stesso.**

4. L'Azienda può essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

5. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi per lo svolgimento di attività complementari strumentali o di supporto per il raggiungimento dei propri scopi.

6. L'azienda, nel perseguire la massima economicità, efficacia ed efficienza, può esternalizzare fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Art.28 - Tariffe

1. Le tariffe per la gestione dei servizi pubblici locali affidati, sono determinate dall'azienda affidataria, ove non siano già stabilite per legge **sulla base dei criteri di cui all' art. 117 comma 1 del decreto legislativo 267/2000.**

2. **Le tariffe così determinate, sono approvate dalla giunta comunale, ove non siano già stabilite per legge, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale ai sensi dell' art. 42 comma 1 lettera f del decreto legislativo 267/2000.**

3. Le tariffe sono riscosse dal soggetto gestore.

4. L'azienda deve assumere idonee iniziative per pubblicizzare le tariffe dei servizi offerti.

Si propone, inoltre, in attuazione di quanto previsto nelle predette deliberazioni di consiglio comunale, di approvare i contratti di servizio relativi alla gestione del servizio farmacie e del servizio refezione scolastica secondo gli schemi allegati.

Cinisello Balsamo, li **13/11/2002**

I responsabili del procedimento

Dott.ssa Roberta Pazzi

Sig.ra Marialuisa Motta

i Dirigenti competenti, concordando con la proposta di cui sopra, esprimono, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, i seguenti pareri:

- Regolare dal punto di vista tecnico:
Cinisello B., _____

(MARIA LUISA MOTTA)
DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO

- Regolare dal punto di vista tecnico:
Cinisello B., __13/11/02_____

(Dott.ssa Roberta Pazzi)
DIRIGENTE DEL SETTORE Affari istituzionali

- Regolare dal punto di vista contabile:
Cinisello B., __18/11/2002_____

(STEFANO POLENGHI)
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

la proposta che precede e ritenendo di farla propria:
i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

Con voti

DELIBERA

- 1- di modificare gli art. 2 e 28 del vigente statuto dell' azienda speciale multiservizi e farmacie come segue:

Art.2 - Servizi affidati

1. L'Azienda ha per oggetto:

- a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle USSL, agli ospedali, cliniche e case di cura private, l'informazione e l'educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;
- b. la gestione del servizio pubblico locale delle mense scolastiche e attività complementari;**
- c. la gestione di ogni altro servizio pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell' art. 113 bis del t.u. enti locali **e attività complementari ed opere connesse** , affidato con deliberazione di consiglio comunale a cui seguirà stipula di apposito contratto di servizio; **ogni deliberazione di affidamento costituisce modifica automatica della presente norma statutaria ed aggiorna l' elenco dei servizi oggetto dell' azienda e gli scopi della stessa.**

2. Nell' ambito della sua attività l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

3. In particolare gli scopi dell'Azienda sono:

- a. La vendita tramite le farmacie aziendali di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- b. La produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico
- c. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamenti professionali;
- d. Lo svolgimento di attività riconducibili allo scopo del presente statuto nell' ambito di operazioni immobiliari, industriali , commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia;
- e. L' effettuazione di interventi e servizi di tipo sociale in favore di anziani, minori, disabili e, più in generale di tutti i soggetti di cui all' art. 1 della legge 328/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali;
- f. La promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate;
- g. L' erogazione, nell' ambito della legislazione vigente e previa deliberazione di affidamento del servizio da parte del consiglio comunale , di ulteriori servizi di**

carattere non industriale e di tutte le attività connesse, previa stipulazione di apposito contratto di servizio con l' ente locale affidatario dello stesso.

h. L'Azienda può essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

5. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi per lo svolgimento di attività complementari strumentali o di supporto per il raggiungimento dei propri scopi.

6. L' azienda, nel perseguire la massima economicità, efficacia ed efficienza, può esternalizzare fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Art.28 - Tariffe

1. Le tariffe per la gestione dei servizi pubblici locali affidati, sono determinate dall' azienda affidataria, ove non siano già stabilite per legge **sulla base dei criteri di cui all' art. 117 comma 1** del decreto legislativo 267/2000.

2. **Le tariffe così determinate, sono approvate dalla giunta comunale, ove non siano già stabilite per legge, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale ai sensi dell' art. 42 comma 1 lettera f del decreto legislativo 267/2000.**

3. Le tariffe sono riscalte dal soggetto gestore.

4. L 'azienda deve assumere idonee iniziative per pubblicizzare le tariffe dei servizi offerti.

2. - di approvare i contratti di servizio per la gestione del servizio farmacie e per la gestione del servizio di refezione scolastica secondo gli schemi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Tra

Il Comune di Cinisello - Balsamo (MI) di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

L'Azienda Speciale multiservizi e farmacie AMF, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via di seguito denominata "Soggetto gestore" o "Azienda" che interviene nella persona di nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda

Premesso

- a) Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27 settembre 1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale denominata AMF e con deliberazione di consiglio comunale n.77 del 10 ottobre 2002 , la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie – azienda speciale denominata AMF;
- b) Che fin dall' anno 1994 l' AMF gestisce le farmacie comunali e che la stessa, attualmente trasformata in azienda speciale multiservizi, costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Cinisello- Balsamo esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito nella costituita azienda l'affidamento della gestione delle n. 9 farmacie di cui il Comune è titolare e proprietario e la gestione delle connesse attività delle farmacie;
- c) Che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Cinisello- Balsamo ed Azienda al fine di garantire l'economia gestionale della azienda speciale multiservizi e farmacie AMF ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare delle farmacie;
- d) che il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio.

Tutto ciò premesso, il giorno , alle ore presso la sede municipale si stipula e conviene quanto segue.

Art.1 – Oggetto.

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e il soggetto gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "servizio farmaceutico").
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art.5, qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e l'azienda multiservizi e farmacie, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli

generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti ad imprevedibili circostanze, il comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2 , con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Art.2 – Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard.

1. Gli obiettivi

Il soggetto gestore nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) Promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.

2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi

Il soggetto gestore si impegna ad osservare i principi statuiti dalla “Carta dei servizi delle farmacie”, già adottata dall’Azienda Municipalizzata Farmacie, quale parte integrante del presente contratto, che viene recepita nella sua globalità. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, nonché a sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art.3 – Servizi pubblici

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative che regolamentano gli scioperi nei pubblici servizi. In tali casi il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti /utenti il minor disagio possibile.

Art.4 – Decorrenza del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione.

Art.5 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale alla fine di ogni quadrimestre una relazione sull'andamento dell'azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.

5. Il comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione dell' azienda , nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Art.6 – Obblighi dell'Azienda affidataria .

1. L'Azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dei servizi il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Art.7 – Obblighi di collaborazione da parte del Comune

1. Il Comune di impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Art.8 – Verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

- a) L'azienda, come previsto dall' art. 40 dello statuto, deve periodicamente predisporre una ricerca sul livello di gradimento del servizio farmaceutico da parte degli utenti.

Art.9 – Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del Soggetto gestore.
2. Lo stesso dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati.

Art.10 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate:
 - a. Gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - b. Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria;
 - c. Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d. Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e. Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
3. L'Azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dalla Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.
4. L'Azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio farmaceutico ad essa affidato, espletando quest'ultimo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art.11 – Divieto di cessione del contratto

1. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

Art.12 – Interpretazione del contratto

1. Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell' art. 1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sottoscrizione come previsto dagli artt. 1362 e 1363 del codice civile.

Art.13 – Spese e registrazione

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l' Azienda Multiservizi e farmacie

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.**

TRA

il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato “Comune”, che interviene della persona di _____ nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

l’Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata “Soggetto gestore” che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Azienda
Alle oredel giorno del mese ..,.....—.....,.....-..... dell’anno presso la sede municipale.

PREMESSO CHE

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l’azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda speciale multiservizi e farmacie (A.M.F.);
2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 10.10.2002 il Comune ha trasferito all’A.M.F. il servizio della ristorazione scolastica;
3. la scelta effettuata deriva dall’esigenza di riconfermare il buon livello di qualità del servizio rivolto agli alunni delle Scuole materne, elementari e medie, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l’ottimizzazione delle risorse impiegate;
4. la nuova modalità di gestione conferma la centralità del Comune che eserciterà compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all’Azienda con apposito atto d’indirizzo di Consiglio Comunale;
5. il trasferimento del servizio valorizza il ruolo e l’azione esercitata dall’Azienda Speciale quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;
6. è necessario regolamentare i rapporti tra il soggetto gestore e l’Ente Locale attraverso il presente Contratto di servizio;
7. il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio,

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di refezione rivolto alle Scuole materne, elementari e medie.
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo articolo , qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.
3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Articolo 2 (Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard)

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti a favore dei propri clienti/utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti/clienti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei clienti/utenti.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei clienti/utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. Il cliente/utente ha diritto di accesso alle

informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. Il cliente/utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dal cliente/utente, utilizzando gli strumenti più idonei e rapportandosi con gli organismi di partecipazione.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Soggetto gestore si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

Le attività dell'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie sono:

- la gestione del contratto n. 709 del 18.6.1998 e successive integrazioni con la ditta appaltatrice del servizio (che prepara, eroga e distribuisce i pasti e si occupa del rigoverno dei refettori e degli spazi annessi nelle Scuole) – C.I.R. – Cooperativa Italiana di ristorazione di Reggio Emilia;
- la gestione del contratto n. del affidato alla Società CONAL S.c.a.r.l.; e relativo al controllo sulla qualità del servizio e il controllo HACCP (Scuole, Servizi per la prima infanzia e Centri ricreativi estivi);
- la gestione dell'incarico alla TEBESCO S.r.l.; (det. N. del) relativo al recupero quote per consumo prodotti lattiero-caseari/contributi europei;
- la prenotazione dei pasti presso le Scuole;
- la preparazione dei menù, estivo ed invernale, per Servizi per la prima infanzia e per le Scuole materne, elementari e medie;
- la predisposizione delle diete speciali e la gestione del relativo programma informatico;
- la creazione di pubblicazioni informative sul servizio di refezione;
- la manutenzione delle piccole e grandi attrezzature occorrenti per il servizio di refezione scolastica e gli acquisti per le eventuali sostituzioni degli stessi;
- l'attività di educazione alimentare rivolta a operatori e utenti;
- l'accordo per consumo pasti personale docente, scolastico amministrativo e ausiliario non avente diritto (ai sensi del decreto datato 16 maggio 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.9.1996 n. 224) e il riconoscimento delle royalties, per ogni pasto prodotto in virtù di tali autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 3 del contratto con C.I.R. richiamato nel primo capoverso;
- le autorizzazioni per eventuale fornitura pasti ad altri enti e il riconoscimento delle royalties, per ogni pasto prodotto in virtù di tali autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 3 del contratto con C.I.R.;
- l'organizzazione di alcune giornate-tipo nell'ambito del servizio di refezione scolastica presso i refettori delle Scuole;
- le visite guidate delle classi presso il centro cottura;
- le visite guidate dei nuovi genitori delle Commissioni mensa c/o il centro cottura;

- le iscrizioni al servizio;
- la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- la riscossione delle rette mensa (Scuole e Centri ricreativi estivi) nei confronti dell'utenza;
- il caricamento dati contabili dei pagamenti effettuati;
- l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata.

Articolo 4 (Attività del Comune)

Le attività del Comune sono:

- il controllo generale sulla qualità delle forniture alimentari, preparazione, erogazione e la distribuzione dei pasti ed il controllo sulla qualità presso i Servizi per la prima infanzia;
- il controllo sull'introduzione degli alimenti provenienti da coltivazione biologica nei menù dei Servizi per la prima infanzia e delle Scuole controllo generale sulla qualità del servizio;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei refettori;
- la gestione dei rapporti con le Commissioni mensa e con la competente ASL Milano 3;
- la gestione dei circoli di qualità;
- la gestione dei rapporti con le Dirigenze Scolastiche in relazione alla collaborazione del personale A.T.A. per la prenotazione dei pasti e per i servizi connessi alla refezione scolastica;
- l'attività dell'osservatorio malnutrizioni;
- la collaborazione per alcune pubblicazioni informative.
- l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni).

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6 (Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato *dall'anno scolastico 2002-2003*, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di affidamento .

Articolo 7 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.
5. Il Comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Articolo 8 (Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.

2. Nell'espletamento del servizio il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 (Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal Soggetto gestore all'atto di approvazione dell'inventario, i locali adibiti a refettorio e i locali attinenti al servizio di distribuzione pasti, ossia le strutture, gli impianti e gli arredi situati all'interno dei plessi scolastici e utilizzati per il consumo e la distribuzione dei pasti.
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 10 (Tariffe relative al servizio di refezione scolastica)

Le tariffe del servizio di refezione scolastica, ove non siano già stabilite per legge, sono determinate dall'azienda affidataria e sono approvate dalla giunta comunale, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale sensi dell'articolo 42, comma 2° lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Azienda si occuperà di incassarle quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario.

Articolo 11 (Costi sociali e modalità di trasferimento)

Gli eventuali costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica, approvate dalla giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del dlgs 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a) con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'AMF;
- b) mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- c) mediante anticipazione di cassa da parte della banca che gestisce il servizio di cassa aziendale con espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a costituire ipoteca sull'immobile del centro di cottura, se eventualmente richiesta dall'istituto di credito;
- d) mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'AMF stessa;
- e) mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e).

Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'AMF.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 12 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.
2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)

Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte del Soggetto Gestore, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto Gestore.

I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione,- salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 14 (Divieto di cessione contratto)

La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C..

Articolo 15 (Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 16 (Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Articolo 17 (Norma transitoria)

Il presente contratto di servizio ha vigenza dal 10/10/2002 .

In via transitoria e per la durata del solo anno scolastico 2002/2003, le attività di cui al precedente articolo 4 verranno prestate in continuità dalla struttura comunale per conto dell'AMF e regolate da apposita convenzione che verrà stipulata tra le parti sulla base della bozza di convenzione già approvata con delibera di Giunta Comunale n. del .

L'AMF s'impegna a portare a regime l'organizzazione delle attività ricomprese nella convenzione entro il termine dell'anno scolastico 2002/2003.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l'Azienda Speciale Multiservizi
e Farmacie

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

Il dirigente del settore Affari generali, dott.ssa Pazzi, illustra l'argomento. Il Sindaco presenta un emendamento in cui al punto 1 del deliberato, art.2, comma 1, punto c, la frase "ogni deliberazione di affidamento costituisce modifica automatica della presente norma..." va così cambiata: **"ogni deliberazione di affidamento modifica contestualmente la presente norma..."**. L'emendamento, essendo tutti i presenti d'accordo, viene approvato senza votazione.

Si accende una discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall'aula e assume la presidenza il Vicepresidente Ghezzi.

Al termine di una sospensiva riassume la presidenza il Presidente Zucca e viene presentato il seguente emendamento:

EMENDAMENTO SISLER-BONGIOVANNI

Aggiungere all'art. 7 punto 1 del contratto del servizio mense e all'art. 5 punto 1 del contratto Farmacie, dopo le parole "il Sindaco" le seguenti parole: **"fermo restando quanto previsto dall'art.43, punto 2 del T.U.EE.LL. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in merito al diritto dei Consiglieri comunali"**

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.19
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1 Napoli

Non partecipano al voto i Consiglieri Bongiovanni e Risio

Il Consigliere Bongiovanni dichiara di non aver fatto in tempo a votare, ma precisa che il suo voto era favorevole

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione così come emendata e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.19
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 3 Bongiovanni, Ghezzi, Sisler

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a unanimità di voti.

Il testo approvato è dunque il seguente:

TESTO EMENDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

la proposta che precede e ritenendo di farla propria:
i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;

Con voti

DELIBERA

- 2- di modificare gli art. 2 e 28 del vigente statuto dell'azienda speciale multiservizi e farmacie come segue:

Art.2 - Servizi affidati

1. L'Azienda ha per oggetto:

- d. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle USSL, agli ospedali, cliniche e case di cura private, l'informazione e l'educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;
- e. **la gestione del servizio pubblico locale delle mense scolastiche e attività complementari;**
- f. la gestione di ogni altro servizio pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell'art. 113 bis del t.u. enti locali e **attività complementari ed opere connesse**, affidato con deliberazione di consiglio comunale a cui seguirà stipula di apposito contratto di servizio; **ogni deliberazione di affidamento modifica contestualmente la presente norma statutaria ed aggiorna l'elenco dei servizi oggetto dell'azienda e gli scopi della stessa.**

2. Nell'ambito della sua attività l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

3. In particolare gli scopi dell'Azienda sono:

- i. La vendita tramite le farmacie aziendali di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- j. La produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico
- k. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamenti professionali;
- l. Lo svolgimento di attività riconducibili allo scopo del presente statuto nell'ambito di operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia;
- m. L'effettuazione di interventi e servizi di tipo sociale in favore di anziani, minori, disabili e, più in generale di tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 328/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali;
- n. La promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate;

- o. **L'erogazione, nell'ambito della legislazione vigente e previa deliberazione di affidamento del servizio da parte del consiglio comunale , di ulteriori servizi di carattere non industriale e di tutte le attività connesse, previa stipulazione di apposito contratto di servizio con l'ente locale affidatario dello stesso.**
 - p. L'Azienda può essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.
5. L'Azienda può partecipare ad Enti, Società o Consorzi per lo svolgimento di attività complementari strumentali o di supporto per il raggiungimento dei propri scopi.
- 6. L'azienda, nel perseguire la massima economicità, efficacia ed efficienza, può esternalizzare fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.**

Art.28 - Tariffe

1. Le tariffe per la gestione dei servizi pubblici locali affidati, sono determinate dall'azienda affidataria, ove non siano già stabilite per legge **sulla base dei criteri di cui all'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 267/2000.**
 2. **Le tariffe così determinate, sono approvate dalla giunta comunale, ove non siano già stabilite per legge, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera f del decreto legislativo 267/2000.**
 3. Le tariffe sono riscosse dal soggetto gestore.
 4. L'azienda deve assumere idonee iniziative per pubblicizzare le tariffe dei servizi offerti.
2. - di approvare i contratti di servizio per la gestione del servizio farmacie e per la gestione del servizio di refezione scolastica secondo gli schemi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Tra

Il Comune di Cinisello - Balsamo (MI) di seguito denominato "Comune", che interviene della persona di nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

L'Azienda Speciale multiservizi e farmacie AMF, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via di seguito denominata "Soggetto gestore" o "Azienda" che interviene nella persona di nato a il , la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Azienda

Premesso

- a) Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27 settembre 1994 l'azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale denominata AMF e con deliberazione di consiglio comunale n.77 del 10 ottobre 2002, la medesima azienda è stata trasformata in azienda multiservizi e farmacie – azienda speciale denominata AMF;
- b) Che fin dall'anno 1994 l'AMF gestisce le farmacie comunali e che la stessa, attualmente trasformata in azienda speciale multiservizi, costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Cinisello- Balsamo esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito nella costituita azienda l'affidamento della gestione delle n. 9 farmacie di cui il Comune è titolare e proprietario e la gestione delle connesse attività delle farmacie;
- c) Che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Cinisello- Balsamo ed Azienda al fine di garantire l'economia gestionale della azienda speciale multiservizi e farmacie AMF ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare delle farmacie;
- d) che il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio.

Tutto ciò premesso, il giorno , alle ore presso la sede municipale si stipula e conviene quanto segue.

Art.1 – Oggetto.

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e il soggetto gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "servizio farmaceutico").
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo art.5, qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e l'azienda multiservizi e farmacie, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli

generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.

3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti ad imprevedibili circostanze, il comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Art.2 – Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard.

1. Gli obiettivi

Il soggetto gestore nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) Promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.

2. I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi

Il soggetto gestore si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie", già adottata dall'Azienda Municipalizzata Farmacie, quale parte integrante del presente contratto, che viene recepita nella sua globalità. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, nonché a sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art.3 – Servizi pubblici

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative che regolamentano gli scioperi nei pubblici servizi. In tali casi il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti /utenti il minor disagio possibile.

Art.4 – Decorrenza del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione.

Art.5 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, **fermo restando quanto previsto dall'art.43, punto 2 del T.U.EE.LL. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in merito al diritto dei Consiglieri comunali**
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale alla fine di ogni quadrimestre una relazione sull'andamento dell'azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.

4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.
5. Il comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Art.6 – Obblighi dell'Azienda affidataria .

1. L'Azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dei servizi il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Art.7 – Obblighi di collaborazione da parte del Comune

1. Il Comune di impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'Azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Art.8 – Verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

1. L'azienda, come previsto dall'art. 40 dello statuto, deve periodicamente predisporre una ricerca sul livello di gradimento del servizio farmaceutico da parte degli utenti.

Art.9 – Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del Soggetto gestore.
2. Lo stesso dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati.

Art.10 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate:
 - a. Gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - b. Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria;

- c. Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d. Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e. Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.
 3. L'Azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dalla Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.
 4. L'Azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio farmaceutico ad essa affidato, espletando quest'ultimo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art.11 – Divieto di cessione del contratto

1. La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C.

Art.12 – Interpretazione del contratto

1. Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sottoscrizione come previsto dagli artt. 1362 e 1363 del codice civile.

Art.13 – Spese e registrazione

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d' uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l'Azienda Multiservizi e farmacie

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.**

TRA

il Comune di Cinisello Balsamo (MI), di seguito denominato “Comune”, che interviene della persona di _____ nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto, unicamente nella sua qualità di

E

l’Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie, ente strumentale dotato di personalità giuridica, con sede legale in via _____, di seguito denominata “Soggetto gestore” che interviene nella persona di.....nato a _____ il _____, la quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Azienda
Alle oredel giorno del mese ..,.....—.....,.....-..... dell’anno presso la sede municipale.

PREMESSO CHE

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27.9.1994 l’azienda municipalizzata farmacie è stata trasformata in azienda speciale e con deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 10.10.2002 la medesima azienda è stata trasformata in azienda speciale multiservizi e farmacie (A.M.F.);
2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 10.10.2002 il Comune ha trasferito all’A.M.F. il servizio della ristorazione scolastica;
3. la scelta effettuata deriva dall’esigenza di riconfermare il buon livello di qualità del servizio rivolto agli alunni delle Scuole materne, elementari e medie, rispondendo a bisogni in continua crescita e alla necessità di dare risposte immediate attraverso l’ottimizzazione delle risorse impiegate;
4. la nuova modalità di gestione conferma la centralità del Comune che eserciterà compiti di indirizzo, vigilanza e verifica sugli obiettivi conferiti all’Azienda con apposito atto d’indirizzo di Consiglio Comunale;
5. il trasferimento del servizio valorizza il ruolo e l’azione esercitata dall’Azienda Speciale quale ente strumentale del Comune per la gestione del servizio di cui trattasi;
6. è necessario regolamentare i rapporti tra il soggetto gestore e l’Ente Locale attraverso il presente Contratto di servizio;
7. il Comune con delibera Consiliare n. del e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio,

tutto ciò premesso, il giorno, alle ore, presso la sede municipale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Soggetto Gestore per lo svolgimento del servizio pubblico relativo alla gestione del servizio di refezione rivolto alle Scuole materne, elementari e medie.
2. Il soggetto gestore può eseguire ulteriori servizi, anche se non inclusi nei documenti previsionali di cui al successivo articolo , qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra il Comune e l'azienda, che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato.
3. Salvo casi di particolare urgenza, dovuti a imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto al soggetto gestore la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 2, con preavviso di almeno sei mesi. Il soggetto gestore può, qualora lo ritenga opportuno, proporre al Comune la fornitura di servizi ritenuti di pubblica utilità, che saranno assoggettati alle regole contenute nel comma 2.

Articolo 2 (Prestazioni del soggetto gestore, obiettivi e standard)

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di:

a. Eguaglianza

L'erogazione del Servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti a favore dei propri clienti/utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti/clienti e servizio nonché l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Soggetto Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei clienti/utenti.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti dei clienti/utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio. Il cliente/utente ha diritto di accesso alle

informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive integrazioni con l'osservanza del regolamento comunale per l'accesso agli atti. Il cliente/utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente la valutazione del gradimento espresso dal cliente/utente, utilizzando gli strumenti più idonei e rapportandosi con gli organismi di partecipazione.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Soggetto gestore si impegna, in particolare, ad assicurare i più elevati standard qualitativi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e della Carta dei Servizi.

Articolo 3 (Attività del soggetto gestore)

Le attività dell'Azienda Speciale Multiservizi e Farmacie sono:

- la gestione del contratto n. 709 del 18.6.1998 e successive integrazioni con la ditta appaltatrice del servizio (che prepara, eroga e distribuisce i pasti e si occupa del rigoverno dei refettori e degli spazi annessi nelle Scuole) – C.I.R. – Cooperativa Italiana di ristorazione di Reggio Emilia;
- la gestione del contratto n. del affidato alla Società CONAL S.c.a.r.l.; e relativo al controllo sulla qualità del servizio e il controllo HACCP (Scuole, Servizi per la prima infanzia e Centri ricreativi estivi);
- la gestione dell'incarico alla TEBESCO S.r.l.; (det. N. del) relativo al recupero quote per consumo prodotti lattiero-caseari/contributi europei;
- la prenotazione dei pasti presso le Scuole;
- la preparazione dei menù, estivo ed invernale, per Servizi per la prima infanzia e per le Scuole materne, elementari e medie;
- la predisposizione delle diete speciali e la gestione del relativo programma informatico;
- la creazione di pubblicazioni informative sul servizio di refezione;
- la manutenzione delle piccole e grandi attrezzature occorrenti per il servizio di refezione scolastica e gli acquisti per le eventuali sostituzioni degli stessi;
- l'attività di educazione alimentare rivolta a operatori e utenti;
- l'accordo per consumo pasti personale docente, scolastico amministrativo e ausiliario non avente diritto (ai sensi del decreto datato 16 maggio 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.9.1996 n. 224) e il riconoscimento delle royalties, per ogni pasto prodotto in virtù di tali autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 3 del contratto con C.I.R. richiamato nel primo capoverso;
- le autorizzazioni per eventuale fornitura pasti ad altri enti e il riconoscimento delle royalties, per ogni pasto prodotto in virtù di tali autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 3 del contratto con C.I.R.;
- l'organizzazione di alcune giornate-tipo nell'ambito del servizio di refezione scolastica presso i refettori delle Scuole;
- le visite guidate delle classi presso il centro cottura;
- le visite guidate dei nuovi genitori delle Commissioni mensa c/o il centro cottura;

- le iscrizioni al servizio;
- la verifica dei dati relativi alle entrate e alle uscite;
- la riscossione delle rette mensa (Scuole e Centri ricreativi estivi) nei confronti dell'utenza;
- il caricamento dati contabili dei pagamenti effettuati;
- l'attivazione della procedura relativa alla riscossione forzata.

Articolo 4 (Attività del Comune)

Le attività del Comune sono:

- il controllo generale sulla qualità delle forniture alimentari, preparazione, erogazione e la distribuzione dei pasti ed il controllo sulla qualità presso i Servizi per la prima infanzia;
- il controllo sull'introduzione degli alimenti provenienti da coltivazione biologica nei menù dei Servizi per la prima infanzia e delle Scuole controllo generale sulla qualità del servizio;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei refettori;
- la gestione dei rapporti con le Commissioni mensa e con la competente ASL Milano 3;
- la gestione dei circoli di qualità;
- la gestione dei rapporti con le Dirigenze Scolastiche in relazione alla collaborazione del personale A.T.A. per la prenotazione dei pasti e per i servizi connessi alla refezione scolastica;
- l'attività dell'osservatorio malnutrizioni;
- la collaborazione per alcune pubblicazioni informative.
- l'applicazione delle agevolazioni tariffarie (riduzioni ed esenzioni).

Articolo 5 (Servizio Pubblico)

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi che potranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni legislative circa la regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici. In tali casi, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare ai clienti/utenti il minor disagio possibile.

Articolo 6 (Decorrenza e durata del contratto)

Il servizio oggetto del presente contratto è affidato *dall'anno scolastico 2002-2003*, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di affidamento .

Articolo 7 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'Azienda è esercitata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, **fermo restando quanto previsto dall'art.43, punto 2 del T.U.EE.LL. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in merito al diritto dei Consiglieri comunali.**
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio Comunale.
3. A tale scopo il Presidente e il Direttore devono presentare, congiuntamente, alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale.
4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma.
5. Il Comune può effettuare visite nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'azienda, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico.

Articolo 8 (Obblighi dell'Azienda affidataria)

1. L'azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nell'ambito delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del servizio il soggetto gestore osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate. In particolare, è fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi che il proprio personale assuma un comportamento professionale fortemente orientato al servizio e al cliente/utente. Il Soggetto Gestore si rende garante della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 (Obblighi di collaborazione da parte del Comune)

1. Il Comune concede in uso, in stato di regolare funzionamento e fatte salve le riserve formulate dal Soggetto gestore all'atto di approvazione dell'inventario, i locali adibiti a refettorio e i locali attinenti al servizio di distribuzione pasti, ossia le strutture, gli impianti e gli arredi situati all'interno dei plessi scolastici e utilizzati per il consumo e la distribuzione dei pasti.
2. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto da parte del soggetto gestore, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sua competenza e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
3. Si impegna, inoltre, a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi dell'Azienda e, qualora si rendesse necessario, nell'organizzare la promozione delle attività svolte dall'azienda attraverso gli strumenti di comunicazione del comune, con particolare riferimento all'ufficio relazioni con il pubblico.

Articolo 10 (Tariffe relative al servizio di refezione scolastica)

Le tariffe del servizio di refezione scolastica, ove non siano già stabilite per legge, sono determinate dall'azienda affidataria e sono approvate dalla giunta comunale, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale sensi dell'articolo 42, comma 2° lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Azienda si occuperà di incassarle quali proventi dell'attività svolta, procedendo anche all'attivazione delle procedure per il recupero forzoso, qualora necessario.

Articolo 11 (Costi sociali e modalità di trasferimento)

Gli eventuali costi sociali derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica, approvate dalla giunta comunale, saranno coperti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 punto 6 e 194 punto 1 lett. b) del dlgs 267/2000.

Tale copertura sarà raggiunta come segue:

- a) con trasferimenti a cadenza trimestrale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di regolare richiesta da parte dell'AMF;
- b) mediante anticipazione di cassa da parte dell'Amministrazione Comunale tramite la propria Tesoreria comunale;
- c) mediante anticipazione di cassa da parte della banca che gestisce il servizio di cassa aziendale con espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a costituire ipoteca sull'immobile del centro di cottura, se eventualmente richiesta dall'istituto di credito;
- d) mediante ricorso al prestito presso anche altri istituti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà gli oneri esaminando apposita proposta dell'AMF stessa;

e) mediante ricorso contemporaneo a tutte le possibilità previste dai punti a), b), c) ed e).

Il conguaglio verrà effettuato entro tre mesi dalla puntuale presentazione del conto consuntivo da parte dell'AMF.

Il tutto con l'impegno da parte del Comune, se lo riterrà opportuno, di recepire tale modalità nel proprio "Regolamento di Contabilità".

Articolo 12 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico della azienda.
2. L'azienda dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)

Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi del soggetto gestore siano accertate gravi disfunzioni e inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto da parte del Soggetto Gestore, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto Gestore sia tenuto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con atto formale, le inadempienze riscontrate.

L'azienda deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di cui al precedente comma 2. Valutate le giustificazioni fornite dall'Azienda, il Comune adotterà i provvedimenti conseguenti.

L'azienda assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio ad essa affidato, espletandolo anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi della normativa vigente. In tal senso le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come capitale di dotazione, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto Gestore.

I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene e in buono stato di conservazione,- salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Il Soggetto Gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni di cui al presente articolo per tutta la durata del presente contratto.

Il rischio di eventuali furti e/o sottrazioni, perdite e danneggiamenti resta a totale carico del Soggetto Gestore.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del

Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'Art. 1406 C.C..

Articolo 14 (Divieto di cessione contratto)

La cessione totale o parziale del presente contratto è tassativamente vietata a pena di decadenza del Contratto stesso e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art.2448 C.C..

Articolo 15 (Interpretazione del contratto)

Il contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'articolo 1366 del codice civile, attribuendo a ciascuna clausola il senso che deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione come previsto dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Articolo 16 (Spese e registrazione)

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del soggetto gestore.
2. Lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso e a richiesta delle parti, con spese a carico dell'azienda.

Articolo 17 (Norma transitoria)

Il presente contratto di servizio ha vigenza dal 10/10/2002 .

In via transitoria e per la durata del solo anno scolastico 2002/2003, le attività di cui al precedente articolo 4 verranno prestate in continuità dalla struttura comunale per conto dell'AMF e regolate da apposita convenzione che verrà stipulata tra le parti sulla base della bozza di convenzione già approvata con delibera di Giunta Comunale n. del .

L'AMF s'impegna a portare a regime l'organizzazione delle attività ricomprese nella convenzione entro il termine dell'anno scolastico 2002/2003.

Letto, accettato e sottoscritto
Per il Comune di Cinisello Balsamo

Per l'Azienda Speciale Multiservizi
e Farmacie

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente	Il Vicepresidente	Il Segretario Generale
F.to EMILIO ZUCCA	F.to BRUNO GHEZZI	F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__29/11/2002_____

Cinisello Balsamo, _29/11/2002_____

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ____10/12/2002_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __29/11/2002__ al _14/12/2002_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale